

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE
DI
PIOVE DI SACCO



***CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA
DISCIPLINA STATALE E REGIONALE
PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2003

prof. ing. Marco Pasetto

Via Curtatone e Montanara, 3 - 35141 PADOVA
tel./fax : 049/8711835 – mpasetto@iol.it
Dipartimento di Costruzioni e Trasporti - Università
Via Marzolo, 9 - 35131 PADOVA - tel. 049/8275569

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Premessa. Norme e Decreti vigenti

Il D.P.C.M. 1.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha stabilito gli adempimenti necessari per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

In primo luogo, ha sancito l'obbligo per tutti i Comuni (art. 2, co. 1, ibidem) di adottare una classificazione acustica in zone per l'intero territorio di propria pertinenza, "ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" ivi consentiti; tali limiti sono stati correlati a sei classi di "destinazione d'uso" del territorio (Tabb. I e II, ibidem).

Definite le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico (allegato B, ibidem), il Decreto ha stabilito le modalità secondo le quali effettuare il monitoraggio del rumore negli ambienti abitativi ed esterni, monitoraggio da intendersi quale strumento di controllo e verifica della congruità tra le attività poste in essere nel territorio e la destinazione d'uso del medesimo.

Al fine di adeguare le situazioni non regolamentari così rilevate a quanto previsto dalla Legge, il Decreto ha stabilito l'obbligo delle Regioni ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei Comuni di "piani di risanamento acustico" (art. 4, ibidem). Detti piani (coordinati da uno strumento di pianificazione regionale) devono contenere: l'individuazione di tipologia ed entità dei rumori presenti (anche da sorgenti mobili) nelle zone da risanare; l'indicazione dei soggetti cui compete l'intervento; la descrizione dettagliata di modalità, tempi e costi (oneri finanziari, risorse) necessari per l'effettuazione del risanamento ambientale; l'individuazione delle eventuali misure cautelari "d'urgenza" per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge in materia di tutela dall'inquinamento acustico, di rilevanza per le Amministrazioni Comunali, sono così articolati:

1. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite le differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.
2. Le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali, senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno, sono escluse dal Decreto.
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo sono tenuti all'adeguamento al sopra specificato livello differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del Decreto, con, in più, la possibilità di avvalersi - in via prioritaria - delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali.
4. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel Decreto è data la facoltà alle imprese di presentare (nel termine di 6 mesi) alla competente Regione un piano di risanamento, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di adeguamento. Tale piano è subordinato all'accettazione della Regione, previo parere favorevole di Comune ed A.U.L.S.S. competente.
5. In assenza di piano di risanamento, le Imprese debbono adeguarsi ai limiti fissati nel D.P.C.M. entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
6. Ove fossero previsti nuovi impianti industriali, si prescrive che la domanda per rilascio di concessione edilizia, ovvero licenza od autorizzazione all'esercizio, sia corredata di idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.
7. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate (anche in deroga ai limiti del D.P.C.M.), dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

La Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta 21.09.93 n. 4313, ha fornito i “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al dpcm 1 marzo 1991”. Nulla ha precisato in merito agli ulteriori adempimenti previsti per la tutela dall'inquinamento acustico.

Di fondamentale rilevanza agli effetti della definizione delle competenze delle Amministrazioni Comunali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico è la Legge 26.10.95 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

(con le modifiche dell'art. 7 della Legge 31.07.2002 n. 179, tuttavia non rilevanti agli effetti di quanto di seguito discusso).

Tale strumento legislativo ha, innanzitutto, ribadito la competenza dei Comuni per la classificazione acustica del proprio territorio, introducendo la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di Legge, ove giustificato da territori di particolare interesse paesaggistico-ambientale e/o turistico. Si evidenzia, inoltre, la necessità di un coordinamento degli strumenti urbanistici adottati con le determinazioni della classificazione suddetta (art. 6 co. 1.a, 1.b). Si attribuisce ai Comuni l'obbligo di adottare piani di risanamento acustico (artt. 6 co. 1.c, 7) nei casi di incompatibilità fra livelli sonori misurati nel territorio comunale e livelli ivi previsti dalla zonizzazione acustica.

Di particolare rilevanza, poi, risulta il fatto che la Legge n. 447 abbia precisato gli ulteriori adempimenti, a carico delle Amministrazioni Comunali, necessari al fine di abbattere l'inquinamento acustico:

1. l'esercizio di attività di controllo del rispetto delle normative per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di: concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture; provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive (art. 6 co. 1.d, ibidem);
2. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico (art. 6 co. 1.e);
3. il rilevamento ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 co. 1.f);
4. l'esercizio di funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza di prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e da sorgenti fisse, da macchine rumorose e attività svolte all'aperto (artt. 6 co. 1.g, 14 co. 2);
5. la concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e di spettacoli temporanei o mobili (art. 6 co. 1.h);
6. l'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6 co. 2).

In merito a quanto già statuito dal D.P.C.M. 1.03.91, la Legge quadro conferma l'efficacia delle azioni poste in essere e/o disciplinate dai singoli Comuni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico. In particolare, i piani di risanamento approvati e poi attuati dalle

imprese nel singolo territorio comunale, ai sensi del summenzionato Decreto, restano validi, salvo che non risultino manifestamente incompatibili con gli esiti della classificazione acustica; in tal caso è richiesto il relativo adeguamento.

Il D.P.C.M. 18.09.97 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” ha determinato i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati autorizzati), o nei pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in ambiente chiuso o aperto. Il Decreto è stato abrogato e sostituito dal D.P.C.M. 16.04.99 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”, esclusivo della disciplina di manifestazioni e spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi (per la quale hanno mantenuto validità gli artt. 4 co. 1.g, e 6 co.1.h della legge n. 447).

Il D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio previste nella zonizzazione acustica Comunale.

Il D.P.C.M. 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ha determinato i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (suddivisi fra 7 classi distinte) ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera (partizioni orizzontali e verticali, servizi a funzionamento continuo e discontinuo).

Il D. Ministero dell’Ambiente 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” ha precisato le modalità di misura del rumore in ambienti abitativi ed esterni.

Il D. Ministero dell’Ambiente 29.11.00 (in vigore dal 4 febbraio 2001, modificato con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 23.11.2001) “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” ha definito linee-guida e principi su cui impostare il piano di risanamento acustico relativo agli ambiti interessati da infrastrutture viarie, individuando competenze ed obblighi dei relativi gestori ai fini

della riduzione dell'inquinamento generato dalla rumorosità del traffico veicolare. Ha, altresì, fornito indicazioni in merito alla definizione di obiettivi, modalità ed oneri delle attività di risanamento, nonché all'individuazione delle priorità di intervento.

Il Decreto interessa in modo diretto le Amministrazioni Comunali, in quanto delegate alla gestione di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. A tal fine, esso definisce l'obbligo di: individuare le aree in cui per effetto delle immissioni sonore derivanti dalle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; redigere il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture (entro il 4 febbraio 2004, una volta individuate le "aree sensibili" entro il 4 agosto 2002), concordando con la Regione le priorità di intervento; conseguire il risanamento (entro 15 anni), verificandone gli effetti. Per il raggiungimento di tali obiettivi è richiesto ai Comuni l'accantonamento di appositi fondi e la rendicontazione continuativa degli impegni di spesa.

Nessuno dei citati ultimi Decreti ha introdotto particolari innovazioni in merito agli adempimenti previsti per la tutela dall'inquinamento acustico.

La Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21 ha ribadito l'obbligo ai Comuni di provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica (art. 3 co. 1), verificarne la conformità alle Direttive regionali (art. 3 co. 3), adeguarli a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti di quelli vigenti (art. 3 co. 4), coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica (art. 3 co. 5). Ha statuito, altresì, la necessità di predisporre piani di risanamento acustico (art. 5) per il disinquinamento ambientale.

Fra le incombenze previste dalla L.R. n. 21/99, è stata inserita l'azione di controllo e vigilanza dei Comuni sull'impatto acustico prodotto da sorgenti sonore permanenti e temporanee ubicate nel territorio di competenza: cantieri edili, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, attività sportive o ricreative rumorose, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni (artt. 7, 8, ibidem). Ai Comuni si è attribuito il compito di erogare le dovute sanzioni amministrative ai trasgressori delle Leggi vigenti in materia di inquinamento acustico, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA(V); quota-parte dei proventi derivanti dall'attività di sanzionamento amministrativo è previsto che sia utilizzabile per il finanziamento di piani di classificazione e risanamento acustico.

Le Linee Guida per le Amministrazioni Comunali, al fine della realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica del Territorio, emanate dalla Giunta della Provincia di Padova, con Deliberazione n. 607 del 15.11.2002, oltre a ribadire le modalità di redazione del Piano di Classificazione Acustica (vd. relazione allegata al Piano di Piove di Sacco), evidenziano le seguenti incombenze comunali agli effetti della gestione della pianificazione in materia di rumore:

1. definizione di un Regolamento attuativo del Piano di Classificazione acustica, contenente – in modo particolare – indirizzi per: la disciplina di attività temporanee o permanenti (incluso il pubblico spettacolo); l'adeguamento del rumore ai limiti di zona; la definizione di deroghe per attività temporanee; la verifica dei requisiti acustici degli edifici; la programmazione della concessione di nuovi insediamenti commerciali e industriali.
2. l'individuazione degli elementi critici esistenti sul territorio e la valutazione delle relative emissioni;
3. la definizione degli interventi necessari al recupero di un clima acustico idoneo nelle zone in cui si sono rilevate anomalie;
4. la definizione di un Piano di Bonifica Acustica, comprendente l'individuazione di risorse finanziarie e tecniche, strumenti di pianificazione, autorizzazioni necessari per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
5. il progressivo coordinamento degli strumenti di pianificazione, al fine di rendere congruenti le previsioni di P.R.G. e Piano di Classificazione Acustica (modifiche al Piano per variazioni di P.R.G. o previsioni di P.U.T. e varianti al P.R.G. per adeguamento al Piano acustico).

Adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali

Dalla disamina di Leggi e Decreti vigenti emerge, in definitiva, la necessità che le Amministrazioni Comunali, al fine di attuare la disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, debbano intervenire su 4 distinte tematiche:

1. la zonizzazione acustica del territorio, sulla base della destinazione d'uso del medesimo;
2. il monitoraggio dell'inquinamento acustico, ai fini di un abbattimento dei livelli di rumore (almeno) entro i limiti previsti dalla Legge e la predisposizione (se necessaria) di piani di risanamento (per difformità rispetto a quanto previsto in fase di azionamento);

3. il coordinamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, attuali e futuri, con le prescrizioni di Leggi statali e regionali in tema di protezione acustica;
4. l'adeguamento dei regolamenti locali (regolamento edilizio, di polizia urbana, di igiene e sanità) ai sensi di quanto prescritto da Leggi e Decreti in materia di protezione e tutela della salute umana dall'inquinamento acustico.

Per quanto concerne il Comune di Piove di Sacco, espletata la classificazione acustica del territorio, eseguito un monitoraggio del rumore "a campione", ma sufficientemente esteso, diviene necessario provvedere agli adempimenti di rilevazione e controllo delle emissioni sonore, nonché bonifica del rumore, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6.f e 7 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26.10.95 n. 447), dagli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 10.05.99 n. 21, dall'art. 2 del D.M.A. 29.11.00 (per quanto attiene le infrastrutture di trasporto) e dall'art. 7 delle Linee Guida Provinciali.

Per quanto concerne i rimanenti obiettivi di coordinamento e normazione - che possono essere perseguiti dall'Amministrazione Comunale, anche a prescindere dalla contestuale esecuzione di interventi di vigilanza, controllo e bonifica acustica - si forniscono di seguito i principali indirizzi per la relativa attuazione ai sensi delle Norme vigenti.

COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA CON LE PRESCRIZIONI IN TEMA DI PROTEZIONE ACUSTICA

Coordinamento fra P.R.G. e classificazione acustica. Esame della Normativa

Il rapporto fra i diversi strumenti di pianificazione d'uso del territorio (P.R.G. in primis) e Piano di classificazione acustica è espresso chiaramente e ripetutamente dalla vigente normativa in tema di protezione dal rumore. Tuttavia, la chiarezza e la ripetitività delle disposizioni in materia non sgomberano il campo da dubbi interpretativi che investono sia le Amministrazioni Comunali, quando si trovano a dover applicare le normative, sia i tecnici, quando devono fornire gli indirizzi per una loro applicazione.

Tralasciando il D.P.C.M. 1.03.91 che, pur prevedendo l'obbligo di una classificazione acustica del territorio in zone, nulla precisava in merito al rapporto fra pianificazione territoriale e pianificazione ambientale, l'attenzione deve essere fissata sulla *Legge quadro sull'inquinamento acustico* (L. n. 447/95), la quale dichiara che i Comuni “procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità... tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto” (art. 4, co. 1.a, ibidem).

La stessa Legge, precisando le competenze dei Comuni, statuisce che questi devono provvedere al “coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte” nella zonizzazione (art. 6, co. 1.b, ibidem).

Gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge, pur concernendo le funzioni amministrative di sorveglianza e controllo dei Comuni – anche in campo urbanistico e pianificatorio – nulla precisano sul tema in oggetto, ma rilevano in quanto ad aspetti differenti che verranno appresso esaminati.

In ambito regionale, la Deliberazione di Giunta 21.09.93 n. 4313, contenente “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al dpcm 1 marzo 1991” conferma che la zonizzazione (all'epoca prescritta dal D.P.C.M. 1.03.91) deve essere realizzata “a partire dalla ricognizione delle

caratteristiche territoriali esistenti”. E, in effetti, la D.G.R.V. prevede che l’inquadramento del territorio in alcune Classi di destinazione d’uso (da II a IV) sia parametrizzato sulla base dei valori attuali di densità abitativa e traffico, nonché sulla diffusione di attività produttive, commerciali e artigianali.

Le classi omogenee della zonizzazione acustica vengono correlate piuttosto esplicitamente alle Zone Territoriali Omogenee del P.R.G. (oltre che del P.T.R.C. del Veneto), precisando che, “in linea di massima”, alcune predefinite zone sono attribuibili tout court a predefinite classi (zona A, F, E4 del P.R.G. alla Classe I, Zona C alla Classe II...).

Anche la Legge Regionale del Veneto n. 21/99 interviene nella disciplina della materia, stabilendo, innanzitutto, che i Comuni provvedano “al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica”. Viceversa, la Legge prevede che “a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti” i Comuni provvedano “alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica” (artt. 3 co. 6, e 5, ibidem).

Ulteriori adempimenti sono previsti in merito alle funzioni amministrative di sorveglianza e controllo dei Comuni, ma non rilevano agli effetti della comprensione del rapporto fra i distinti strumenti di pianificazione esaminati.

La Delibera di G.P. di Padova recante le Linee Guida per le A.C. ai fini della redazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio (P.C.A.T.) riconferma la correlabilità fra Zone Territoriali Omogenee di P.R.G. e classi di destinazione d’uso del territorio dal punto di vista acustico. Tuttavia rende più debole il legame fra zone di P.R.G. e zone acustiche, nel senso che ad ogni zona di P.R.G. possono ora corrispondere diverse zone acustiche (es. a Zona B e C compete una Classe II, III o IV; a Zona D competono una Classe IV o V...).

L’aspetto singolare della Delibera citata è che non mette ordine alla definizione del rapporto fra P.R.G. e P.C.A.T., ribadendo l’ambiguità delle leggi regionali e nazionali.

Infatti, all’art. 7 la Delibera precisa che il P.C.A.T. è soggetto ad evoluzioni quando “avvenissero variazioni in seno al P.R.G.” o “quando elementi acusticamente caratteristici variassero in modo definitivo”. “Al contrario... anche altri strumenti possono subire variazioni a causa di necessità indotte dall’esistenza del P.C.A.T.”; si cita, a tale riguardo, il Piano Urbano del Traffico che “potrebbe richiedere modifiche perché esigenze di contenimento del livello acustico impongono variazioni alla viabilità predisposta...”, o al Piano Regolatore Generale allorquando “esigenze di risanamento di tratti di confine tra aree acusticamente non contigue possono richiedere variazioni di destinazione d’uso di porzioni di territorio, quindi varianti di P.R.G.”

Tutela dall'inquinamento acustico. Adempimenti previsti per l'Amministrazione Comunale

Alla luce delle precedenti considerazioni, emerge chiaramente come le Amministrazioni Comunali siano tenute ad un coordinamento totale fra gli strumenti di programmazione territoriale e/o urbanistica (soprattutto il P.R.G.) e il Piano di classificazione acustica.

Come tale coordinamento debba essere attuato è indicato nelle Norme sopra menzionate, che tuttavia recano prescrizioni apparentemente contrastanti.

Si ritiene fuori discussione che la Classificazione acustica debba rispecchiare la destinazione d'uso attuale del territorio, fotografandone lo "stato di fatto". Partendo dal presupposto che lo sviluppo degli insediamenti residenziali, commerciali, produttivi, artigianali e industriali sia avvenuto in conformità di quanto previsto negli strumenti di pianificazione ed attuazione vigenti, si deve dedurre che l'azzonamento, classificando gli ambiti territoriali in base al relativo utilizzo, debba risultare non difforme dai contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale. Almeno per quanto concerne le previsioni già attuate.

Il problema si pone nel considerare quali effetti possa o debba avere il Piano di classificazione acustica sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali che non abbiano a tutt'oggi trovato alcuna parziale o totale realizzazione (l'evenienza è plausibile, perché insita nel concetto di "Piano", ovvero di programma di azioni da attuare in un orizzonte temporale più o meno lungo). In questo caso, le Norme vigenti forniscono indicazioni contraddittorie:

- a) la Legge quadro n. 447/95 prescrive il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte nella zonizzazione, come a dire che le previsioni di P.R.G. contrastanti con le scelte di classificazione acustica debbano essere suscettibili di modifica (variante) sino a una totale compatibilità con le caratteristiche ambientali ammissibili per il territorio;
- b) la Legge Regionale n. 21/99 si esprime nei medesimi termini, confermando la necessità di un coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano;
- c) la stessa Legge Regionale, tuttavia, richiede che a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici (o in variante di quelli esistenti) i Comuni provvedano a modificare il piano di classificazione acustica, ciò sembrando significare che quest'ultima zonizzazione possa discendere da mere scelte pianificatorie, cui essa diventa subordinata;
- d) la Delibera di G.P. di Padova, pur recante delle mere Linee Guida per la Classificazione, ribadisce i concetti espressi dalla Regione e di cui ai precedenti punti b) e c).

In sostanza, apparirebbe che il Piano di classificazione acustica fosse più “forte” degli strumenti urbanistici vigenti, che ad esso devono adeguarsi, ma più “debole” di quelli a venire, che su di esso devono imporsi.

Tale interpretazione aprirebbe ampi spazi di discussione, poiché si presterebbe a determinare, se applicata, un’opera consistente di revisione di tutti gli strumenti di pianificazione comunale, non escluso il Piano di classificazione acustica che, pur essendo il motore di tutte le varianti, sarebbe alla fine oggetto, esso stesso, di revisione.

L’esempio più eclatante di anomalia applicativa delle Leggi si avrebbe nel caso delle zone artigianali-produttive-industriali di previsione, quindi non ancora realizzate, in aree attualmente ad uso agricolo o affine: in tale circostanza, la zonizzazione, improntata sulla ricognizione dell’esistente, determinerebbe l’individuazione di una classe territoriale non superiore alla III, quindi con livelli sonori tollerati molto inferiori a quelli previsti per le zone industriali di futuro insediamento (Z.T.O. “D”). L’applicazione pedissequa delle Leggi imporrebbe o una declassificazione della futura zona per attività produttive, con sua trasformazione in zona con destinazione d’uso pari a quella attuale (in variante al P.R.G.), o una ridefinizione dell’ambito territoriale in esame quale Z.T.O. conforme alla previsione di P.R.G. (Zona “D”), ma a più elevata tutela ambientale (livelli ammissibili di classe III, anziché V o VI).

Anche se l’intenzione del Legislatore potrebbe essere ravvisata nella seconda ipotesi citata (inquinamento acustico non degenerativo, a maggior protezione dell’ambiente e della salute umana), si può dubitare di tale impostazione logica che, di fatto, oltre a presentare innumerevoli difficoltà di realizzazione, inibirebbe lo sviluppo industriale e sconvolgerebbe la pianificazione di molti Comuni.

Tuttavia, neppure la prima ipotesi menzionata è meritevole di eccessiva attenzione. Se fosse necessaria una declassificazione delle aree per una trasformazione d’uso compatibile con la zonizzazione acustica, e se fosse vero che quest’ultima – come preannunciato dalla Legge Regionale – può essere modificata in conseguenza dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici, si verrebbe ad innescare un iter progettuale ed amministrativo estremamente articolato, costituito da una prima variante al P.R.G. in adeguamento allo stato di fatto, una seconda variante con ripristino delle attuali previsioni e il successivo aggiornamento dell’azzoneamento acustico.

Posto che la zonizzazione acustica, come è concordemente riconosciuto, deve raffigurare l’attuale utilizzo del territorio e che i suoi aggiornamenti devono avvenire in stretta sequenza con quelli degli altri strumenti di pianificazione, si conclude che le precedenti interpretazioni debbano essere in qualche modo sfumate e possano essere così intese:

- a. la zonizzazione rappresenta lo stato di fatto;

- b. la zonizzazione può essere discordante rispetto alle *previsioni* di P.R.G., ma deve essere congruente con quanto degli strumenti urbanistici comunali è stato *attuato*;
- c. le incongruenze vanno verificate su due piani distinti: quello quantitativo, per cui se gli ambiti territoriali sono “marcati” da un’eccessiva rumorosità si deve intervenire in termini di risanamento; quello qualitativo, per cui se vi sono incompatibilità di destinazione d’uso del territorio e di classe acustica si deve intervenire in termini di adeguamento urbanistico;
- d. le discordanze fra contenuti inattuati degli strumenti di pianificazione comunale e classificazione acustica non richiedono immediata soluzione; certamente vanno risolte qualora le *previsioni* trovino *realizzazione*, ed in tal caso l’adeguamento della classificazione acustica – se richiesto – è necessario;
- e. alla classificazione acustica, trattandosi di Piano ai sensi delle Leggi vigenti, deve essere *comunque* attribuita una funzione di indirizzo, nel senso che la presunta flessibilità della zonizzazione (che segue le varianti di P.R.G., **peraltro**, si badi bene, **solo** nelle previsioni regionali e provinciali) non deve configurarsi come un elastico adattamento a qualsiasi ipotesi di intervento sul territorio; si reputa, pertanto, opportuno che ogni eventuale modifica alla classificazione acustica accompagni la realizzazione di scelte pregresse o di nuove scelte approfonditamente meditate e commisurate alla protezione acustica già in essere;
- f. ogni variante o modifica agli strumenti di pianificazione territoriale comunale deve essere subordinata all’approvazione - da parte della Provincia - del Piano di classificazione acustica, non essendo escluso che questo sia oggetto di modifiche nel caso di dover rendere compatibili i progetti relativi a Comuni limitrofi.

Proposta di integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ai sensi della Legge n. 447/95

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (Variante n. 23 “Nuovi percorsi” adottata con Del. C.C. n. 111 del 16.09.2000 e Piano Regolatore Generale di cui alla Variante n. 22 “Punto Zero” esecutiva dal 16.02.2001) non fanno menzione specifica dei disposti della Normativa vigente in materia di protezione acustica. Inoltre, pur recando cenno della necessità di un controllo nei confronti delle attività ad impatto acustico (artt. 1 bis e 27 ove si auspica il contenimento di rumori molesti in relazione alla destinazione d’uso del territorio) e di una protezione acustica degli insediamenti abitativi (art. 4), non forniscono criteri per il contenimento del rumore prodotto da qualsivoglia attività, eventualmente molesta, nociva o in contrasto con il carattere della zona in cui l’attività si insedia.

Di conseguenza, ogni riferimento ai dettami della *Legge quadro sull’inquinamento acustico* e al Piano di classificazione acustica manca nel testo delle N.T.A.

Pur prendendo atto della grande varietà e mutevolezza di Leggi o Decreti in materia ambientale (ciò che ne rende, di fatto, impossibile, un totale esplicito recepimento nelle N.T.A.), come anche riconoscendo la molteplicità degli strumenti di pianificazione territoriale disponibili (cogenti a vari livelli), si ritiene che l’assenza di qualsiasi riferimento alle norme relative al contenimento dell’inquinamento acustico debba essere sanata, per alcune distinte ragioni: in primo luogo, perché le normative vigenti effettivamente sovraordinano il Piano di classificazione acustica *comunale* al P.R.G. *comunale* (si vedano L. n. 447/95 e L.R. n. 21/99, nonché la Del. G.P. n. 607/2002), richiedendo aggiornamenti ed adeguamenti in sequenza; poi, perché esiste uno stretto legame fra zonizzazione di P.R.G. e classificazione acustica del territorio, essendo la destinazione d’uso del territorio indicativa delle diverse funzioni alle quali può essere destinata una zona territoriale omogenea, un edificio o una singola unità immobiliare, coerentemente con le classificazioni di zona e con le caratteristiche degli insediamenti ivi esistenti, ed essendo tali classificazioni e tali caratteristiche determinanti agli effetti dell’individuazione del rumore peculiare della zona.

Si reputa, pertanto, che debba eseguirsi menzione del fatto che il territorio comunale, oltre ad essere suddiviso in Z.T.O. di significato urbanistico, sia ulteriormente frammentato in 6 tipi di macroaree corrispondenti alle classi di destinazione d’uso (sostanzialmente correlate alle Z.T.O.) di valenza ambientale, e che tali macroaree, determinando i valori limiti delle emissioni sonore, condizionino lo sviluppo insediativo nei vari ambiti territoriali. La definizione di dettaglio della

modalità di esplicazione dei predetti condizionamenti può essere demandata al Regolamento Edilizio, anche se una sottolineatura del problema appare quanto meno opportuna già nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Peraltro, l'attività edificatoria nelle zone residenziali e produttive risulta già in qualche modo (anche se genericamente) regolamentata in conformità di quanto sopra evidenziato, essendo prevista l'ammissione di attività non moleste. Si tratta, tuttavia, di un troppo tenue riferimento ai temi dell'inquinamento acustico che, viceversa, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbero *informare* in modo decisivo le scelte urbanistiche.

A tal fine, si considera opportuno che le N.T.A. si rendano adeguatamente interpreti dell'opportunità di verificare preventivamente le caratteristiche di tutti i nuovi insediamenti che comportino attività a più elevato impatto ambientale (es. attività produttive artigianali, industriali e commerciali). Per garantire l'osservanza delle leggi sull'inquinamento acustico deve essere imposto che qualsiasi richiesta di installazione di impianto produttivo sia corredata da idonea documentazione attestante tipo di attività, spazi funzionali alla lavorazione e necessità connesse, organizzazione della produzione; ai sensi della L. n. 447/95 e della L.R. 21/99, oltre che delle pre-vigenti normative, deve essere sancito inequivocabilmente che le domande di rilascio di concessioni edilizie relative ad impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive devono contenere anche una documentazione di previsione di impatto acustico. In modo particolare, per le attività "fuori zona", la compatibilità igienico-sanitaria ed ambientale rispetto alla zona in cui insistono deve essere correlata alla classe acustica di destinazione d'uso del territorio in cui esse sono insediate.

Per quanto concerne il paesaggio agrario, le aree di interesse naturalistico, i beni ambientali e storico-culturali e le zone di tutela, deve essere precisato che, in ragione della loro valenza dal punto di vista ambientale (cfr. D.G.R.V. n. 4313/93 che prevede in Classe I, come aree particolarmente protette, complessi scolastici e parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici ed ambientali vincolati, zone umide, aree di tutela paesaggistica...), esse possono determinare un diverso grado di vincolo nell'utilizzo del territorio, di cui tener conto all'atto della realizzazione degli insediamenti.

ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE ACUSTICA

Regolamento edilizio. Adempimenti comunali previsti dalla Normativa

La Legge quadro sull'inquinamento acustico introduce importanti disposizioni in materia di rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni in campo urbanistico, in quanto subordina esplicitamente gli atti amministrativi alla verifica dell'impatto acustico dell'opera o infrastruttura da realizzare. Di ciò deve farsi partecipe il Regolamento Edilizio, come parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Le prescrizioni che il Regolamento Edilizio deve recepire sono le seguenti:

1. (art. 4 co. 1.a L. n. 447/95) l'adeguamento immediato del Comune ai criteri Regionali che prescrivono le modalità in base alle quali, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, si deve procedere alla classificazione del medesimo nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, co. 1, lettera h) della L. n. 447/95, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 1.03.91, come aggiornato da D.P.C.M. 14.11.97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e D.M. Ambiente 16.03.98 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
2. (art. 4 co. 1.a L. n. 447/95) l'adeguamento del Comune agli eventuali criteri Regionali che prescrivono le modalità di individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
3. (art. 4 co. 1.d L. n. 447/95) l'adeguamento del Comune ai criteri Regionali che individuano le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi

immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

4. (art. 4 co. 1.f L. n. 447/95; art. 4 co. 2.e, L.R. n. 21/99) l'adeguamento ai criteri e le condizioni regionali per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera a), della Legge quadro (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della Legge 12.06.90 n. 146);
5. (art. 4 co. 1.g L. n. 447/95) l'adeguamento ai criteri Regionali disciplinanti le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora ciò comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
6. (art. 6 co. 1.d e 3, L. n. 447/95) il controllo Comunale del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, secondo quanto espresso ai precedenti punti 2, 3 e 4;
7. (art. 8 co. 4, L. n. 447/95) la richiesta e il successivo controllo da parte dei Comuni che tutte le domande per il rilascio *di* concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, *di* provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché *di* licenza o *di* autorizzazione all'esercizio di attività produttive, contengano una documentazione di previsione di impatto acustico;
8. (art. 8 co. 6, L. n. 447/95) la richiesta e il successivo controllo da parte dei Comuni che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al precedente punto 7, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di Legge, contenga l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti; deve inoltre prevedersi che la relativa documentazione sia inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
9. (art. 8 co.1, L. n. 447/95) il controllo Comunale affinché tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n. 377 e successive modificazioni, e 27.12.88), siano redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate;

10. (art. 8 co.2, L. n. 447/95; art. 4 co. 2.d, L.R. n. 21/99) la richiesta da parte dei Comuni e il successivo controllo della documentazione di impatto acustico prevista nell'ambito delle procedure di cui al precedente punto, e prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, relativamente alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di:
- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
11. (art. 8 co. 3, L. n. 447/95; art. 4 co. 2.d, L.R. n. 21/99) la richiesta da parte dei Comuni e il successivo controllo della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:
- a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto precedente;
12. (art. 8 co. 5, L. n. 447/95) la verifica da parte dei Comuni che la documentazione prodotta ai sensi dei precedenti punti 7, 8, 10, 11 sia conforme ai criteri Regionali stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.1 della L. n. 447/95 e con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 4.01.68, n. 15;
13. (art. 10 co. 5, L. n. 447/95) l'individuazione di criteri di controllo (da parte dei Comuni) affinché le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale, nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui all'art. 2 della L. n. 447/95 e al D.P.C.M. 14.11.97, ottemperino all'obbligo di predisporre e presentare al Comune stesso piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente (vd. D.M.A. 29.11.00) e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, con vincolo di impegno di una quota fissa, non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, per

l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (da ciò restano esclusi i piani dedicati dei servizi pubblici essenziali);

14. (art. 15 co. 2, L. n. 447/95) la verifica, da parte dei Comuni, che le imprese interessate alla presentazione di piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91, ottemperino alle disposizioni di Legge entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge;
15. (art. 15 co. 3, L. n. 447/95) la verifica, da parte dei Comuni, che tutte le imprese non presentanti Piano di risanamento si adeguino ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 mesi;
16. (art. 6 co. 4, L. n. 447/95) la verifica, da parte dei Comuni, che tutte le imprese che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, ai sensi del D.P.C.M. 1.03.91, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si adeguino ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi della Legge quadro ed agli indirizzi Regionali;
17. (art. 3 co. 4, L.R. n. 21/99) la verifica da parte dei Comuni che l'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, sia contestualmente associata alle necessarie variazioni al piano di classificazione acustica;
18. (art. 3 co. 5, L.R. n. 21/99) la verifica da parte dei Comuni che gli strumenti urbanistici già adottati risultino congruenti con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.

Il Regolamento Edilizio. Proposta di modifica ed integrazione

Il Regolamento Edilizio comunale vigente è relativo alla Variante di P.R.G. n. 22 "Punto Zero", esecutiva dal 16.02.2001.

Nel testo del Regolamento Edilizio comunale, i temi dell'acustica trovano spazio limitatamente a due aspetti:

1. la coibentazione acustica degli edifici (art. 17);
 2. i requisiti acustici dei fabbricati (art. 67) (soprattutto in quanto sorgenti sonore);
- peraltro già sostanzialmente normati a livello nazionale (D.P.C.M. 5.12.97).

Nel testo del Regolamento Edilizio vi sono anche tenui riferimenti alla necessità che “nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizioni di fabbricati esistenti ecc.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse” (art. 86).

In ragione dell'esiguità dei riferimenti alla disciplina del tema in esame, si propongono alcune integrazioni.

Le disposizioni generali in materia di rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni nel rispetto dei dettami delle Leggi sull'inquinamento acustico (vd. sopra) possano essere recepite nei seguenti termini (nel capitolo II del Titolo I, a seguire l'art. 13 del Regolamento):

Il Comune (il Sindaco) verifica il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, anche in ottemperanza ai vigenti criteri Statali e Regionali.

Pertanto, tutte le domande per il rilascio di:

- *concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;*
- *provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;*
- *licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*

dovranno essere corredate di una documentazione di previsione di impatto acustico.

In particolare, in tutti quei casi in cui la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività possa determinare la costruzione di opere o infrastrutture idonee a produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di Legge, tale domanda dovrà contenere indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La documentazione dovrà altresì essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti [dell'art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n. 377 e successive modificazioni, e 27.12.88)], dovranno essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. In particolare, idonea documentazione di valutazione dell'impatto acustico dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Parimenti, sarà richiesta documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta VIA.

La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi Statali e Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.1 della L. n. 447/95 e con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 4.01.68, n. 15.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti, dovranno presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.

Per quanto concerne le "Norme relative all'edificazione", si ritiene fondamentale che nel Titolo III, a seguire l'art. 51, si prevedano le seguenti disposizioni:

La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire in attuazione delle previsioni del P.R.G. ed in conformità al Piano di classificazione acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno esclusivamente quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche

edilizie comunque compatibili con le previsioni del P.R.G. e del Piano di classificazione acustica comunale.

In ogni caso, la fabbricazione sarà subordinata a regolare rilascio di concessioni edilizie, provvedimenti comunali, provvedimenti di licenza o di autorizzazione, nei termini e con le modalità precisate nel Regolamento Edilizio Comunale e nel Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Essendo che l'edificazione nel territorio comunale è subordinata all'attuazione delle previsioni del P.R.G., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino altresì congruenti con le determinazioni contenute nel Piano di classificazione acustica. Parimenti, in caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di classificazione acustica.

In merito alle disposizioni concernenti la realizzazione di insediamenti produttivi, le misure di salvaguardia di salute, incolumità e quiete pubblica, da prevedersi in accordo con la zonizzazione prevista dal P.R.G., dovranno ulteriormente essere specificate, come appresso precisato (Titolo IV, Capitolo IV, dopo l'art. 77 relativamente alle "Norme igienico-sanitarie e tecnologiche"):

I laboratori, le fabbriche e le installazioni industriali dovranno essere conformi alle leggi vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico. A tal fine, dovrà essere dimostrato, in fase di presentazione della domanda per il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;*
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;*
- licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*

che l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento è compatibile con i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d'uso dell'area in cui l'insediamento stesso si sviluppa. In caso contrario, dovrà essere redatta apposita relazione tecnica, da trasmettere all'ufficio comunale per l'ambiente competente ai fini del rilascio di relativo nulla-osta, in cui saranno descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).

Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a

quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.

Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento acustico ai sensi delle norme vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91] dovranno ottemperare alle disposizioni di Legge entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.

Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 mesi.

Per le disposizioni specifiche in materia di “cantieri edili” si rinvia al *Regolamento per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.*

Regolamento comunale di Polizia Urbana, Polizia Rurale e Regolamento di igiene. Adempimenti previsti dalla Normativa

Tra le competenze che la *Legge quadro sull’inquinamento acustico* attribuisce ai Comuni, vi è quella non poco rilevante di adottare “regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico” (art. 6 co. 1.e, ibidem). A tal fine, i Comuni avrebbero dovuto adeguare, entro 1 anno dall’entrata in vigore della Legge, “i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore” (art. 6 co. 2, ibidem).

Non molti Comuni hanno provveduto ad adempire quanto previsto dalla Legge Statale, anche per la perdurante assenza della prevista Legge Regionale sul medesimo tema. La Legge Regionale del Veneto n. 21/99 ha colmato il vuoto normativo, anche se ha rinviato ad un momento successivo l’emanazione delle richieste disposizioni attuative della Legge 447/95.

Pertanto, sino ad oggi, non sono molti gli elementi che le Leggi vigenti forniscono per eseguire l’auspicato adeguamento dei regolamenti “per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico”. E tali elementi non è certo se abbiano carattere di provvisorietà o debbano intendersi come basi per una più approfondita disciplina della materia.

Fra l'altro, deve essere menzionato il fatto che l'attenzione particolare che la Legge quadro attribuisce al traffico stradale come sorgente di inquinamento acustico (prevedendone un'apposita normazione anche nei Regolamenti comunali), ha trovato un riscontro a livello nazionale solo di recente (D.M.A. 29.11.00) e in modo parziale, dal momento a tutt'oggi si prevede come contenere o abbattere il rumore, senza che siano stati ancora definiti i livelli sonori per cui si presenti tale necessità.

Ciò considerato, si provvede all'esame delle disposizioni delle Leggi vigenti che possono a tutt'oggi essere recepite nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, Polizia Rurale e nel Regolamento di Igiene:

1. (art. 4 co. 1.g, L. n. 447/95) l'adeguamento immediato del Regolamento – nei limiti delle relative competenze - ai criteri Regionali che stabiliscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
2. (art. 6 co. 1.d, L. n. 447/95) l'adeguamento del Regolamento – nei limiti delle relative competenze - ai criteri Regionali che stabiliscono il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, co. 1.d della Legge quadro, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, dei provvedimenti comunali, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione;
3. (art. 8 co. 4, L. n. 447/95) la definizione dei criteri di controllo – nei limiti delle relative competenze – della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio *di* concessioni edilizie, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni;
4. (artt. 6 co. 1.g, 14 co. 2, L. n. 447/95) la normazione dei controlli sull'osservanza di:
 - a) prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) disciplina dei rumori prodotti da macchine rumorose e attività svolte all'aperto, previo rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui sopra, licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
5. (art. 6 co. 2, L. n. 447/95), la previsione di apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni

sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;

6. (art. 6 co. 1.f, L. n. 447/95) la definizione delle modalità di rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
7. (art. 6 co. 1.h, L. n. 447/95) la definizione delle modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
8. (art. 7, L.R. n. 21/99) la regolamentazione delle emissioni sonore da attività temporanee nei seguenti limiti:
 - a) autorizzando deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, comunque prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;
 - b) consentendo nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana da individuare nel Regolamento, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti;
 - c) vietando l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli su tutto il territorio regionale;
 - d) consentendo l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00, comunque prevedendo variazioni di tali orari in funzione delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti;
 - e) ammettendo attività sportive o ricreative rumorose (a titolo di esempio: motocross, go-kart e tiro a volo) esclusivamente in fasce orarie autorizzate, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività;
 - f) autorizzando preventivamente le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe, comunque vietando il loro protrarsi oltre le ore 24.00;
 - g) prevedendo deroga agli orari e ai divieti di cui alla Legge Regionale, purché esplicitamente indicata dai regolamenti comunali;

- h) autorizzando ulteriori deroghe agli orari e ai divieti sopra elencati su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.
9. (art. 10, L. n. 447/95; art. 8 co. 3, L.R. n. 21/99) l'individuazione delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti nel campo della protezione acustica; si prevedono, in particolare:
- a) pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, da parte di chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato da autorità competente in materia di contenimento od abbattimento di emissioni sonore, ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
 - b) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da parte di chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione di cui alle Leggi e Decreti vigenti;
 - c) pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000, da parte di chiunque violi i regolamenti Statali di esecuzione della Legge quadro (mancanti quelli per infrastrutture stradali) e le disposizioni dettate in applicazione delle relative leggi di Stato da parte di Regioni, Province e Comuni;
 - d) pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000, da parte di chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee;
 - e) pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000, da parte di chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga previste dai regolamenti Comunali;
 - f) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, da parte di chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, superi i limiti fissati dal Comune a tutela delle "zone particolarmente sensibili".

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale. Proposta di modifica ed integrazione

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Piove di Sacco è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 1991, divenuta esecutiva dal 30.08.91. Esso si articola in 7 "titoli": di questi, il I, recante "disposizioni generali", disciplina i procedimenti di rilascio di concessioni ed autorizzazioni (artt. 3 e 5) che, in base a quanto precedentemente evidenziato, devono commisurarsi con l'esigenza di tutela acustica dell'ambiente; il III (art. 30) contiene

generici riferimenti ad attività o azioni moleste (presumibilmente anche dal punto di vista acustico); il IV (Quiete e sicurezza del centro abitato, artt. 32, 34, 38-45) e il V (Commercio fisso e ambulante, esercizi pubblici, art. 70), danno spazio alle tematiche della disciplina della quiete pubblica.

Tuttavia, nonostante la casistica analizzata (animali, strumenti domestici, macchinari, campane, sirene, dispositivi di allarme, lancio di materie esplosive, pubblicità sonora, attività rumorose...), i riferimenti al problema dell'inquinamento acustico non sono delineati in modo esaustivo, anche per la mancanza di efficaci normative di supporto alla disciplina per la tutela dal rumore.

Ciò considerato, si reputa opportuno non prevedere modifiche al testo del Regolamento in oggetto, rinviando, altresì, al *Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico*.

Il regolamento di Polizia Rurale non contiene riferimenti alla disciplina del rumore.

Il Regolamento Comunale di Igiene.

Il Regolamento di Igiene del Comune di Piove di Sacco non risulta disponibile. Si rinvia pertanto all'allegato *Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico*.

Prof. Ing. Marco Pasetto